



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 09/06/2026

OGGETTO: **REGOLAMENTO REGIONALE n. 12 del 12/11/2012 e s.m.i. – RINNOVO Licenza di Attingimento acque dal fiume CALORE, per uso IRRIGUO (colture di TABACCO) anno 2026 - Ditta CHECOLA GIUSEPPINA, residente a Benevento (BN) alla C.da Ponte Valentino.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Delibera Presidenziale n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stato rideterminato l'assetto organizzativo della Provincia di Benevento che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente;
- il Decreto Presidenziale n. 186 del 21/10/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente del SETTORE 3 "RISORSE IDRICHE E AMBIENTE" all'Arch. Giuseppe D'ANGELO fino alla scadenza del mandato presidenziale;
- la Determina Dirigenziale N. 1359 del 30/06/2025 con la quale, è stato prorogato al 31/07/2026 l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ingegnere;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- l'art. 56 del Testo Unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 dell' 11/12/1933;
- l'art. 13 del D.P.R. del 15/01/1972 n. 6 e l'art. 90 del D.P.R. del 24/07/1997 n. 616;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/5/1980, n. 65 del 1/9/1991 e n. 16 del 20/3/1982;
- i D. Lgs. n. 275 del 12/7/1993 e n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- le Delibere di G.P. n. 133 del 8/4/2002, n. 265 del 5/6/2002 e n. 100 del 25/2/2009;
- il Piano Tutela delle Acque della Regione Campania adottato con D.G.R. n. 1220 del 6/7/2007;
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 e s.m.i. pubblicato sul B.U.R.C. n. 79 del 19/11/2012;

PREMESSO che:

- in data **19/05/2026**, acquisita al Prot. n. **12208**, è pervenuta richiesta da parte della Sig.ra **CHECOLA GIUSEPPINA**, relativa alla licenza di attingimento per uso **IRRIGUO** da corpo idrico superficiale dal fiume **CALORE**, nel comune di **BENEVENTO** con punto di presa al **Foglio 33 P.IIa 1025**;
- la stessa Sig.ra **CHECOLA GIUSEPPINA**, ha ottenuta la terza Licenza di attingimento nell'anno 2025;
- l'art. 32, comma 2 del Regolamento Regionale n. 12/2012, prevede che le licenze di attingimento annuale, richieste dallo stesso utente, possono essere rilasciate per un massimo di cinque volte e pertanto, la presente Licenza è da configurarsi quale "quarto rilascio".

CONSTATATO che:

- l'art. 168 del Reg. CE n. 1308/2013, il D. Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 e il Decreto Ministeriale n. 94908

- del 26 febbraio 2021, regolano tra l'altro, gli obblighi in materia di coltivazione del tabacco;
- dal Fascicolo Aziendale 2026 Prot.: AGEA.CAA5647.2026.0005000 della ditta CHECOLA GIUSEPPINA, risulta che le particelle elencate nella richiesta di attingimento, sono destinate a coltura di tabacco;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'istruttore e del Responsabile del Servizio con la quale si propone l'adozione del provvedimento di rilascio della Licenza per l'anno 2026 (*quarto rilascio*) per attingimento d'acqua pubblica dal fiume CALORE, in agro del Comune di BENEVENTO (BN), con ubicazione catastale del punto di presa al Foglio 33 P.lla 1025, ed in misura 1,6 litri al secondo;

DATO ATTO che:

- il funzionario istruttore ha rilevato che la documentazione presentata dalla ditta CHECOLA GIUSEPPINA, risulta completa per il rilascio della licenza di attingimento, ai sensi dell'art. 32 Regolamento Regionale n. 12/2012 e con la proposizione del presente atto attesta che la parte in narrativa, i fatti e gli atti citati, stante gli atti d'ufficio, sono veri e fondati;
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e aggiornato con Delibera Presidenziale n. 245/2025;

DETERMINA

- di autorizzare**, condizionatamente a quanto previsto nell'allegato A alla presente Determinazione ed ai sensi della normativa citata in premessa, il rilascio della Licenza per l'anno **2026** (*quarto rilascio*) per attingimento d'acqua pubblica dal fiume **CALORE**, in agro del Comune di **BENEVENTO** (BN), con ubicazione catastale del punto di presa al **Foglio 33 P.lla 1025**, ed in misura 1,6 litri al secondo, per uso irriguo delle colture di **TABACCO**, a favore della Ditta **CHECOLA GIUSEPPINA**;
- di dare atto** che la licenza di attingimento è valida fino al **15/10/2026**, si intende rilasciata nei limiti della disponibilità dell'acqua e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, con semplice comunicazione o diffida, ed inoltre, trattandosi di licenza per utilizzazione provvisoria di acque pubbliche, la ditta non acquisisce alcun diritto su di esse e in caso di revoca o di sospensione della licenza non potrà avanzare alcun reclamo né richiedere indennizzi di sorta;
- di accordare** la licenza, salvi i diritti dei terzi, alle specifiche condizioni di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
- di dare atto**, altresì, che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e aggiornato con Delibera Presidenziale n. 245/2025;
- di evidenziare** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 (Trasparenza), sul sito dell'Ente e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti dei Dirigenti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

g) **di dare atto** che entro 60 giorni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle acque, sulla base dell'art. 18 del T.U. 1775/33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

